

Servizio di salvaguardia dell'energia elettrica. Orientamenti per la revisione delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio e della regolazione del medesimo

Documento per la consultazione 297/2020/R/eel del 29 luglio

Osservazioni di Elettricità Futura

7 settembre 2020

Osservazioni generali

Accogliamo positivamente la presente consultazione, della quale, non andando a stravolgere in modo drastico la regolazione del servizio di salvaguardia, condividiamo la maggior parte degli orientamenti.

Nel resto della risposta forniamo quindi alcune osservazioni di dettaglio e proposte migliorative sugli aspetti di criticità presenti nel documento di consultazione da noi evidenziati. Aspetti relativi in particolare ai possibili miglioramenti applicabili nella fase di presentazione delle domande di partecipazione alle gare di assegnazione e alle condizioni economiche da applicare in caso di indisponibilità del precedente esercente la salvaguardia e nei casi di clienti provenienti da un fornitore a cui è stato risolto il contratto di dispacciamento e trasporto.

Osservazioni di dettaglio

Q1. Si condividono le aree territoriali proposte per il biennio 2021-2022? Motivare la risposta.

Q2: Se non si condivide quanto proposto, quale aggregazione si ritiene preferibile? Motivare la risposta e indicare nel dettaglio la metodologia di aggregazione utilizzata e gli obiettivi perseguiti.

Condividiamo gli orientamenti proposti.

Q3: Si condivide l'introduzione degli ulteriori requisiti di solidità economico-finanziaria prospettati? Motivare la risposta.

Q4: Si condivide l'introduzione dei requisiti di onorabilità prospettati? Motivare la risposta.

Condividiamo gli orientamenti proposti.

Rispetto alla proposta di applicare alcuni dei requisiti di solidità economico-finanziaria previsti per il servizio a tutele graduali (STG) per le piccole imprese anche al servizio di salvaguardia, riteniamo utile limitare la partecipazione alle gare di assegnazione solamente a quei soggetti che in passato non hanno mai subito la risoluzione del contratto di dispacciamento e/o di trasporto. Una tale previsione sarebbe coerente con quanto

previsto dal quadro normativo primario che disciplina le modalità di regolazione del presente servizio (DM 23 novembre 2007), ai sensi del quale viene demandata ad ARERA la definizione di requisiti minimi per la partecipazione alle procedure, in termini di competenza e capacità tecnico economica, connessi e proporzionati al servizio offerto.

Riteniamo inoltre che questi requisiti, qualificati nel DCO solamente come necessari per la partecipazione alle gare, siano configurati anche come requisiti “di permanenza” e che quindi debbano essere rispettati dagli esercenti il servizio anche dopo la partecipazione alle gare e l’assegnazione della fornitura del servizio per una o più aree.

Q5: Si condividono gli orientamenti espressi in relazione ai casi di indisponibilità dell'esercente la salvaguardia?

Q6: Quali si ritiene debbano essere le soluzioni da adottare successivamente al superamento del servizio di maggior tutela?

Q5: Analogamente a quanto già richiesto sullo stesso tema nella nostra risposta al DCO 220/2020/R/eel e contrariamente a quanto proposto al par. 2.22 della presente consultazione, richiediamo che l'esercente il servizio di salvaguardia subentrante a seguito dell'indisponibilità dell'esercente precedente possa erogare il servizio alle condizioni economiche da lui presentate in fase di gara e non, invece, al prezzo offerto dall'esercente originario.

Q7: Si ritiene vi siano aspetti relativi alle procedure concorsuali che necessitano di revisione? Motivare la risposta.

Data la costante e progressiva digitalizzazione dei diversi processi di trasmissione/condivisione dati, andrebbero previsti degli interventi migliorativi in grado di facilitare agli operatori la partecipazione alle gare di assegnazione. In particolare, facciamo riferimento alle modalità per le domande di presentazione delle offerte per le gare dettagliate all'art. 7 dell'Allegato A alla Delibera 337/07, le quali prevedono che i partecipanti alle gare presentino le proprie offerte di partecipazione in busta chiusa. Richiediamo che questo processo sia reso più efficiente e rapido adottando soluzioni più “smart”, quale la possibilità di presentare le offerte di partecipazione alle gare anche in formato digitale.

Q8: Si condividono gli orientamenti relativi all'applicazione del parametro Omega e al relativo meccanismo di recupero? Motivare la risposta.

Q9: Si condividono gli orientamenti sul meccanismo di compensazione degli oneri di sbilanciamento? Motivare la risposta.

Q8: In generale, condividiamo la ratio delle proposte, mirate a non penalizzare eccessivamente i clienti che si dovessero trovare riforniti in salvaguardia a seguito della risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto del precedente fornitore, e anche il meccanismo di perequazione previsto. Date le condizioni economiche molto favorevoli che si verrebbero a configurare, riteniamo che la proposta, così come elaborata, potrebbe disincentivare il passaggio in tempi rapidi di tali clienti verso il mercato libero. Applicare a 0 il parametro *Omega* per, circa, due mesi farebbe sì che a tali clienti sia applicato un prezzo più basso del mercato libero. Una situazione simile andrebbe infatti in verso opposto all'obiettivo già previsto nel DCO 412/2019/R/eel di applicare condizioni che, pur non penalizzandolo, costituiscano comunque un incentivo per il cliente finale a selezionare in tempi congrui una nuova controparte commerciale usufruendo anche della procedura di *switching* veloce.

Evidenziamo inoltre come la gestione di tali clienti comporti comunque degli oneri e costi implementativi aggiuntivi per gli operatori, in particolare dovuti al tracciamento e alla classificazione dei nuovi clienti, provenienti da un fornitore a cui sono stati risolti i contratti di dispacciamento e trasporto, da rifornire nel servizio di salvaguardia.

Proponiamo quindi che, in luogo dell'applicazione a 0 del parametro *Omega*, fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di attivazione del servizio oltre al PUN sia applicato ai clienti prima citati anche un corrispettivo a copertura dei costi gestionali e di sviluppo aggiuntivi che dovranno obbligatoriamente essere sostenuti dall'esercente il servizio di salvaguardia per gestire i nuovi clienti entranti.